



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO n.43656/16 del 09.12.2016 emessa nel giudizio ADR CENTER S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 10

In carica n. 20

Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 32° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO n.43656/16 del 09.12.2016 emessa nel giudizio ADR CENTER S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA.

Premesso che l'ADR CENTER S.r.l., Organismo di mediazione con sede in Roma, Via Marcantonio Colonna n.54, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Roma avverso il Comune di Taormina per il mancato pagamento da parte di quest'ultimo dell'onorario dovuto in merito ad attività di intermediazione svolta dalla suddetta società tra la BNL e l'Ente dall'anno 2002.

che in data 23/12/2016, prot. com.le n. 25595, è stato notificato a questo Comune il decreto ingiuntivo n. 43656/16 - R.G. n. 74280/2016 – del 09.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Roma

a) ha ingiunto al Comune di Taormina di pagare la somma di €. 2.347,40, oltre interessi legali;

b) ha condannato altresì il Comune di Taormina al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 386,00 oltre IVA e CPA;

Con nota acquisita 27/02/2017 al n. prot. 4386 l'avv. Parisi Antonino, che ha rappresentato l'ente nella mediazione oggetto del Decreto Ingiuntivo, ha comunicato che la ADR center era disposta ad una bonaria definizione della vicenda accettando il pagamento del 50% della sorte capitale oltre ai compensi integrali di cui al Decreto Ingiuntivo;

CONSIDERATO che:

- il decreto ingiuntivo in argomento è per legge esecutivo e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese da rifondere alla ADR CENTER S.r.l. ammontano complessivamente ad €. 1.679,14, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale + interessi legali (50%)	€	1.209,82
▶ compensi professionali	€	310,00
▶ C.P.A. 4%	€	12,4
▶ Iva 22%	€	68,2
▶ Spese esenti	€	76,00

totale complessivo € 1.679,14.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di ADR CENTER S.r.l ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.679,14 scaturenti dal decreto ingiuntivo N. 43656/16 del 09.12.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina

D.I. 63656/16

02/11/2012


GIUDICE DI PACE DI ROMA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

per la ADR CENTER s.r.l. (già S.p.A.) P. IVA e C.F. 03535970879, in persona dell'A.U. e legale rapp.te pro tempore, dott. Leonardo D'Urso, con sede in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 54, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Luca Tantalo (C.F. TNTLCU66A12H501V - PEC luccatantalo@ordineavvocatiroma.org presso il cui studio in Roma, Via Germanico 168, è elettivamente domiciliato.

PREMESSA

1. La ADR CENTER S.r.l. (già S.p.A.) è un organismo di mediazione, fondato nel 1999 e iscritto al n. 1 dell'apposito Registro, in essere presso il Ministero della Giustizia.
2. In data 21 novembre 2012, la ADR Center ha ricevuto un'istanza per l'avvio di una procedura di mediazione (doc. 1), presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro SPA, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, (P.IVA e C.F.: 09339391006) nei confronti del Comune di Taormina, in persona del Sindaco Dott. Mauro Passalacqua, (P.IVA 00299100834).
3. Tutte le parti chiamate hanno regolarmente ricevuto il "Regolamento di mediazione" (doc. 2) e l'Informativa di sintesi (doc. 3) in cui erano chiaramente specificati oltre a tutte le norme che regolano il procedimento, gli obblighi conseguenti all'adesione alla procedura, compreso quello al pagamento delle indennità di mediazione, anche in caso di mancato accordo, come specificate nei suddetti documenti.
4. In seguito all'adesione del Comune di Taormina, le parti si sono incontrate, il 19 dicembre 2012, presso la sede di ADR Center in Roma, Via Marcantonio Colonna n.54, alla presenza del mediatore nominato, Giuseppe De Paolo, e del co-mediatore nominato, Mario Fantacchiotti.



In detto incontro, alla presenza del Comune di Taormina, rappresentato dall'Avv. Antonino Parisi, e dell'istante, BNL, in persona del Dott. Paolo D'Amico, nella sua qualità di Direttore della Direzione Legale, assistito dall'Avv. Francesco Trotta, hanno ritenuto aggiornarsi per valutare un'ipotesi conciliativa, consentendo la prosecuzione della presente procedura oltre il termine massimo di durata ex art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, e sottoscrivendo l'accettazione del regolamento di mediazione (doc. 4), in cui dichiaravano di "conoscere e di accettare il Regolamento di Mediazione di ADR Center s.r.l. (già S.p.A.)" e impegnandosi a versare le indennità dovute.

5. La questione riguardava delle operazioni in derivati tra BNL e Comune di Taormina dall'anno 2002.

Ma dal 2008 il Comune di Taormina, su iniziativa dell'Assessore competente, ha iniziato a formulare varie contestazioni in merito all'operatività in derivati con BNL, arrivando nel 2011 a far assumere una delibera di Giunta Comunale (n.60/11) di annullamento di autotutela degli atti amministrativi del 2002, con cui è stata perfezionata l'unica operazione ancora in essere. Avverso tale deliberazione, la Banca BNL, aveva proposto ricorso pendente presso il competente TAR della Sicilia - Catania (RG 3748/2011) e il Comune si era costituito in tale giudizio con il ministero dell'Avv. Antonino Parisi, concludendo per il rigetto del ricorso.

6. Il 26 giugno 2013, dopo una lunga e complessa procedura, questa si è conclusa con esito positivo. Le parti hanno raggiunto un accordo, soprattutto molto favorevole, nei confronti del Comune di Taormina, in termini economici. Specifichiamo che l'accordo è stato raggiunto a seguito di lunga e complessa attività del mediatore e del comediato, e solo grazie alla loro proposta, formulata su espressa richiesta delle parti.



7. Nonostante i ripetuti solleciti, fino ad oggi, il Comune di Taormina si è sottratto ai suoi doveri nei confronti della società qui ricorrente, tanto che nel frattempo l'IVA è aumentata al 22%, e pertanto il totale dovuto dal Comune non è più di € 2.347,40 ma di € 2.366,80.



* * *

Tutto quanto sopra premesso, l'Adr Center S.r.l. (già S.p.a.), rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe,

RICORRE

A codesto Ill.mo Giudice di Pace affinché voglia ingiungere, con decreto immediatamente esecutivo, il Comune di Taormina, in Via Corso Umberto I 217, il pagamento in favore della ADR CENTER S.r.l. (già S.p.a.), di € 2.366,80, oltre agli interessi legali decorrenti dalla maturazione del credito e fino al soddisfo, ed oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come da nota spese.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 2.347,40.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) Regolamento di Mediazione di ADR Center;
- 2) Informativa di sintesi;
- 3) Verbale di Mediazione del 23 giugno 2013;
- 4) Certificato di Impegno (Comune di Taormina);
- 5) Email di sollecito al pagamento del 20 dicembre 2012, 17 giugno 2013, 1 luglio 2013, 25 settembre 2013 e ulteriore PEC del 18 ottobre 2016.
- 6) Due Avvisi di Pagamento.

Roma, li 25 ottobre 2016

Avv. Luca Tantalò



UFFICIO del GIUDICE di PACE di ROMA

N. 74280/116 Reg. Gen.

Decreto Ing. N. 43656/116

IL GIUDICE DI PACE Dott. *Monica Liberati*

- Letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza;
- considerato che ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.



INGIUNGE A

COMUNE di TAORMINA *esponente del*
Sindaco PT

esso debitore
di pagare _____ per il titolo di cui al ricorso,
alla parte in solido istante, la somma di € 2.347,40 oltre gli
legali la domanda
interessi _____ a decorrere dal _____ nonché
come richiesti le scadenze

le spese di questa procedura che si liquidano in complessivi € 386,00...
di cui € 310,00... per compenso di avvocato ed € 76,00... per spese
esenti, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Ciò nel termine di QUARANTA giorni dalla notifica del presente decreto.

Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di giorni QUARANTA dalla data di notificazione (anche ex art. 188 Disp. di Attuazione c.p.c.)

In mancanza di opposizione, si procederà esecutivamente.

Roma, 9/12/16

IL GIUDICE DI PACE
Monica Liberati

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 13/12/16
IL CANCELLIERE

COPIA
COMPLETAMENTE ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale

che si rilascia a richiesta dell'Avv.

LUCA TANTALO

ROMA, 15/12/2016

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Daniela Colambrosi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


COPPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 28 DIC 2017

D.I. 43656/16 PREX. 839/12
E 1629/14
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 6/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO n.43656/16 del 09.12.2016 emessa nel giudizio ADR CENTER S.r.l. contro il COMUNE di TAORMINA

I REVISORI:

PREMESSO che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3

dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per**

l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO le sentenze

Considerato che in data 23/12/2016, prot. com.le n. 25595, è stato notificato a questo Comune il decreto ingiuntivo n. 43656/16 - R.G. n. 74280/2016 - del 09.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Roma


a) ha ingiunto al Comune di Taormina di pagare la somma di €. 2.347,40, oltre interessi legali;

b) ha condannato altresì il Comune di Taormina al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 386,00 oltre IVA e CPA

Preso atto che le spese da rifondere alla ADR CENTER S.r.l.. ammontano complessivamente ad €. 1.679,14, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale + interessi legali (50%)	€	1.209,82
▶ compensi professionali	€	310,00
▶ C.P.A. 4%	€	12,40
▶ Iva 22%	€	68,20
▶ Spese esenti	€	76,00

totale complessivo € 1.679,14



VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di ADR CENTER S.r.l ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.679,14 scaturenti dal decreto ingiuntivo N. 43656/16 del 09.12.2016ssina – Prima Sezione Civile- n. 2510/2017 del 16.10.2017, depositata in Cancelleria il 16.10.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato




IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

